



## Ordine del Giorno

# **SOFFERENZE FINANZIARIE DEI COMUNI CONSEGUENTI A DEBITI DERIVANTI DA ESPROPRI**

**L'Assemblea ANCI dei Comuni della Sardegna riunita a Ghilarza il 25 giugno 2018**

**PREMESSO** che, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 1980, n. 5, sono state dichiarate incostituzionali diverse parti della normativa sulla determinazione dell'indennità spettanti ai proprietari di aree espropriate per interventi definiti dalla legge di pubblica utilità;

- che la Corte europea dei diritti dell'uomo a partire dal 2000 ha ripetutamente condannato lo Stato Italiano per violazione dei diritti dell'uomo in relazione alle norme relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione.

- che in conseguenze della dichiarazione di illegittimità delle norme sull'indennità di espropriazione quasi tutti i comuni sono stati condannati dal giudice a pagare ingenti somme per espropri avvenuti anche diversi decenni prima o hanno dovuto accettare arbitrati o transazioni per prevenire maggiori danni;

- che conseguentemente diversi comuni sono precipitati in condizioni di insuperabile sofferenza finanziaria ;

**CONSIDERATO** che lo Stato, tenuto conto che nessuna colpa potevano aver avuto gli enti locali riguardo ai maggiori oneri espropriativi rispetto a quelli da loro quantificati in applicati delle norme di legge vigenti al momento della realizzazione degli interventi di pubblica utilità, successivamente rivelatesi incostituzionali od in contrasto con i diritti dell'uomo garantiti dall'unione europea, col decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, art. 10, mise a disposizione degli enti locali finanziamenti per la copertura dei maggiori oneri di esproprio ricadenti sui loro bilanci in dipendenza della illegittimità costituzionale delle norme sull'indennità di espropriazione;

- che anche la regione è intervenuta per le stesse finalità con le leggi regionali n. 6 del 2001, n. 7 del 2012 e n. 15 del 2002;

**ACCERTATO** che, non tutti i comuni hanno avuto la possibilità di usufruire dei contributi erogati dallo Stato e dalla Regione perché le conseguenze derivanti dall'illegittimità delle norme sull'indennità di espropriazione per loro si sono verificate in momenti diversi e successivi a quelli previsti dalle citate leggi di finanziamento;

**RILEVATO** che diversi comuni versano in una perdurante condizione di sofferenza finanziaria in conseguenza di sentenze, arbitrati o transazioni relativi ad avvenute espropriazioni, impossibile da risolvere, qualunque sacrificio si tenti di fare, solamente con le disponibilità finanziarie dell'ente;



**RITENUTO** che bisogna predisporre un adeguato piano pluriennale di finanziamenti a favore dei comuni in grave sofferenza finanziaria per consentire loro di rientrare in una condizione di normalità;

**RITENUTO** che oltre allo stanziamento di congrue risorse finanziarie sia necessario stabilire che i criteri di ripartizione delle risorse fra i beneficiari siano di semplice ed immediata applicazione;

Tutto ciò premesso, all'unanimità

### **L'ASSEMBLEA ANCI DEI COMUNI DELLA SARDEGNA APPROVA IL SEGUENTE**

#### **ORDINE DEL GIORNO**

Impegnando il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Regionale ANCI ad attivarsi presso il Presidente della regione, la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo del Consiglio Regionale della Sardegna affinché, si porti con la procedura d'urgenza all'approvazione del consiglio regionale la proposta di legge appresso riportata.

#### **PdI**

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i comuni con una situazione finanziaria fortemente compromessa per l'eccessivo l'onere, derivante dalla chiusura di pratiche espropriative definite da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali, il cui ammontare, costituito dal debito residuo, al primo dell'anno, di mutui in essere e dal debito ancora da pagare, sia superiore ad un terzo dei primi tre titoli delle entrate risultante dal rendiconto del penultimo anno precedente quello di assegnazione del contributo; a tal fine è autorizzato l'impegno nel triennio di € 60.000.000,00 le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione negli anni dal 2018 al 2020 (missione 18 - programma 01 - titolo 1). Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- 1) al singolo comune viene assegnato un contributo di importo pari alla differenza fra l'onere di cui è gravato e l'importo corrispondente a due terzi dei primi tre titoli delle entrate risultante dal rendiconto del penultimo anno precedente quello di assegnazione, o in proporzione a detta differenza qualora lo stanziamento non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate;
- 2) qualora residuino risorse, al singolo comune viene assegnato un contributo pari alla differenza fra l'onere di cui è gravato, diminuito dell'eventuale importo già assegnato ai sensi del punto 1), e l'importo corrispondente ad un terzo dei primi tre titoli delle entrate risultante dal rendiconto del penultimo anno precedente quello di assegnazione, o in proporzione a detta differenza qualora lo stanziamento non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate.

Ghilarza, 25 giugno 2018